

## **Legge federale concernente il promovimento della vendita di bestiame d'allevamento e da reddito, di cavalli e di lana**

**Modificazione del 9 marzo 1978**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 1976<sup>1)</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 15 giugno 1962<sup>2)</sup> concernente il promovimento della vendita di bestiame d'allevamento e da reddito, di cavalli e di lana è modificata come segue:

### *Titolo*

**Legge sulla vendita di bestiame**

### *Art. 2 cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> Allo scopo di migliorare l'allevamento e di facilitare il collocamento del bestiame, la Confederazione accorda ai Cantoni sussidi per le spese di macellazione, nelle regioni di montagna, di bestiame d'allevamento inetto e di giovane bestiame d'allevamento e da reddito di qualità inferiore. Il Consiglio federale può limitare i sussidi nel tempo e a un numero di capi per azienda o detentore. I beneficiari devono essere affiliati al servizio di assistenza tecnica di economia del bestiame. Nessun sussidio è concesso per il bestiame che, già alla nascita, è riconosciuto inetto all'allevamento.

<sup>3</sup> Per promuovere, nel settore dell'ingrasso dei bovini, la ripartizione del lavoro fra le regioni di montagna e quelle di pianura, la Confederazione può accordare ai Cantoni sussidi alle spese di collocamento per l'ulteriore ingrasso, di animali idonei provenienti dalle regioni di montagna.

<sup>1)</sup> FF 1977 I 65

<sup>2)</sup> RS 916.301

<sup>4</sup> L'esecuzione delle misure adottate ai sensi dei capoversi 1 a 3 spetta ai Cantoni. Le prestazioni della Confederazione ammontano secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, dal 60 all'80 per cento dei sussidi pagati.

*Art. 3, marginale, nonché cpv. 2, 3, 3<sup>bis</sup> e 5*

Azioni organizzate fuori delle regioni di montagna

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> La Confederazione può assegnare i sussidi anche per vacche che non sono state allevate in montagna ma che sono state sostituite, entro un determinato termine, con giovenche o vacche gravide provenienti dalle regioni di montagna, fornite delle qualità richieste per l'iscrizione nello «herd-book», di buona conformazione e di ascendenza garante di produttività. In luogo di sussidi per l'eliminazione, essa può pagare sussidi direttamente per l'acquisto di giovenche e di vacche gravide, provenienti dalle regioni di montagna e soddisfacenti dette esigenze se è provato che esse sostituiscono quelle abbattute.

<sup>3<sup>bis</sup></sup> I sussidi sono pagati soltanto se i Cantoni di domicilio dei beneficiari vi partecipano nella misura del 20 al 40 per cento.

<sup>5</sup> La Confederazione affida l'organizzazione di queste azioni ai Cantoni e ad organizzazioni idonee.

*Art. 4 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Per impedire difficoltà nello smercio del bestiame d'allevamento e da reddito delle regioni montane, la Confederazione può assumere, nella misura del 60 all'80 per cento, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, le perdite d'utilizzazione di animali acquistati o ritirati per la vendita presso allevatori di montagna in mercati, concorsi, esposizioni o altre manifestazioni pubbliche, purché i Cantoni si assumano il resto delle perdite d'utilizzazione. Puledri allevati fuori delle regioni montane possono parimenti essere ritirati. Gli animali sono acquistati e utilizzati giusta le istruzioni della Confederazione.

<sup>2</sup> La Confederazione può agevolare lo smercio di animali delle regioni montane destinati all'ingrasso con sussidi pagati nella medesima proporzione e alle stesse condizioni.

*Art. 9 cpv. 1*

*Abrogato*

*Art. 10 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per mantenere la produzione indigena di lana, la Confederazione promuove la vendita della lana di pecora. Le spese della Confederazione non devono superare 1,8 milioni di franchi annui.

*Art. 10<sup>bis</sup>*

Provvedimenti a favore delle regioni d'allevamento contigue

La Confederazione può estendere i provvedimenti stabiliti negli articoli 2 a 4 alle regioni di pianura contigue a quelle montane, che praticano tradizionalmente l'allevamento e in cui, per il clima e la configurazione geografica, la produzione animale è predominante.

II

<sup>1</sup> La presente modificazione sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 9 marzo 1978

Il presidente, Bussey

Il segretario, Koehler

Consiglio degli Stati, 9 marzo 1978

Il presidente, Reimann

Il segretario, Sauvant

Data di pubblicazione: 21 marzo 1978 <sup>1)</sup>

Termine di referendum: 19 giugno 1978

<sup>1)</sup> FF 1978 I 653

## **Legge federale concernente il promovimento della vendita di bestiame d'allevamento e da reddito, di cavalli e di lana Modificazione del 9 marzo 1978**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1978
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.03.1978
Date	
Data	
Seite	653-655
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 493

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.